

Verona, 22 maggio 2021

Oggetto: DM 26 giugno 2015. Comunicazione del fattore di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita ai punti di consegna della rete di teleriscaldamento di Verona

Il **DM 26 giugno 2015**, entrato in vigore il 1° ottobre 2015, definisce (Allegato 1 – art. 3.2 comma 2) che *"... i gestori degli impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell'energia termica fornita al punto di consegna dell'edificio (...)",* e che (Allegato 1 – art. 3.2 comma 5) *"... Il certificato di cui al comma 2 ha validità di due anni..."*.

Inoltre (Allegato 1 – art. 3.2 comma 3) *"la certificazione di cui al comma 2 è rilasciata, in conformità alla normativa tecnica vigente e considerando quanto prescritto al comma 4, da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA, o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi EA di Mutuo riconoscimento per lo schema specifico"*.

Infine (Allegato 1 - art. 3.2 comma 6) *"ai fini del calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari allacciate, il gestore della rete di teleriscaldamento rende disponibile, sul proprio sito internet, copia del certificato con i valori dei fattori di conversione"*.

In base a quanto definito dal citato Decreto Ministeriale, avendo a disposizione i **dati di esercizio** del sistema di **teleriscaldamento** relativi agli anni **2019 e 2020**, e considerato che:

- la norma tecnica vigente per il calcolo del fattore di conversione di energia primaria è ancora la UNI EN 15316-4-5 del 2008, nonostante sia stata recepita dall'UNI la norma Europea *"Prestazione energetica degli edifici – Metodo per il calcolo delle richieste di energia e delle efficienze di sistema – Parte 4:5 Teleriscaldamento e teleraffrescamento – Moduli M3-8-5, M4 8-5, M8-4-5, M11-4-5"* UNI EN 15316-4-5 febbraio 2018. Tale revisione sostituisce di fatto la UNI EN 15316-4-5 del 2008, ma reca scritto, nella sua introduzione, che essa non è utilizzabile ai fini delle prescrizioni del D. Lgs. 192/05 e s.m.i. fino a che non siano compilati tutti gli allegati nazionali sviluppati sotto il mandato M/480 ;(1)
- gli enti di certificazione accreditati non possono ad oggi rilasciare la certificazione del calcolo del fattore di conversione di energia primaria in assenza di criteri definiti da parte di Accredia (organismo centrale degli enti di certificazione);
- il Ministero dello Sviluppo Economico, in una nota di risposta del 24/03/2016 inviata ad IREN S.p.A. ed HERA S.p.A. (DGMEREEN, prot. 0008627), in considerazione del fatto che non risultava ancora disponibile la procedura di certificazione, confermava, ai fini della redazione dell'attestato di prestazione energetica, l'utilizzo dei fattori dichiarati e pubblicati sui siti dai fornitori del servizio;

AGSM AIM S.p.A. ha provveduto ad effettuare il calcolo del fattore di conversione in energia primaria in accordo alla normativa tecnica vigente ed ai fattori di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1 DM 26/6/2015, in attesa che venga resa disponibile dal Ministero una procedura di certificazione di cui all'Allegato 1, paragrafo 3.2, punto 3 del cosiddetto "DM requisiti minimi".

Ai fini della determinazione del fabbisogno di energia primaria per il calcolo della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari, il fattore di conversione in energia primaria del vettore energetico "teleriscaldamento" fornito alle utenze di **Verona** da **AGSM AIM S.p.A.** è pari a:

$$f_{P,tot} = f_{P,nren} + f_{P,ren} = 1,116$$

dove:

$f_{P,nren}$: fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile = **1,065**

$f_{P,ren}$: fattore di conversione in energia primaria rinnovabile = **0,051**

I suddetti valori hanno validità di 2 anni, dal 22 /05/2021 al 21/05/2023.

(1) *I contenuti delle appendici e dei moduli nazionali che renderanno utilizzabile la norma UNI EN 15316-4-5/2018 ai fini dell'applicazione del Decreto legislativo n°192/05 e s.m.i., potrebbero comportare modifica dei fattori comunicati, anticipata rispetto il termine biennale previsto per legge. Si consiglia pertanto di verificare sul sito che la dichiarazione non sia stata aggiornata.*